

STATUTO

ELEFANTI VOLANTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA E. FERRI 99

Numero REA: BS - 512037

Codice fiscale: 03180410981

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" N. 5434 Rep. e N. 4060 Racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Brescia la Società Cooperativa denominata **"Elefanti Volanti - società cooperativa sociale - ONLUS"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi della legge n.381 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono la solidarietà; la democraticità; l'impegno; l'equilibrio tra responsabilità, ruoli e mansioni; lo spirito comunitario; il legame con il territorio; un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche; la promozione della cultura del rispetto, della pace, della legalità e della non violenza. Nell'osservanza ed ai sensi delle normative vigenti la Cooperativa intende promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici di ogni persona, promuovere le pari opportunità e l'aiuto tra le persone, valorizzare le diversità di genere, di cultura e di pensiero, favorendo la partecipazione democratica alla vita della comunità.

Lo scopo viene perseguito attraverso, alternativamente o congiuntamente:

- la gestione di servizi sociali, educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari, culturali ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a) della Legge 08/11/1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni;
- lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b) della Legge 08/11/1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche median-



Chierici

te il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere attività sociali, educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie e culturali, rivolte con particolare attenzione - anche se non esclusivamente - ai diversi componenti delle famiglie in tutte le loro fasi ed evenienze di vita, a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, giovani, donne, adulti e anziani, famiglie, nel rispetto delle loro specificità personali e culturali; in una logica di integrazione e di rete intende promuovere azioni e servizi finalizzati a diffondere una cultura di tutela dell'infanzia, di salvaguardia delle relazioni familiari, di sostegno alla funzione genitoriale ed alla pacificazione delle relazioni, al rapporto dialogico di coppia e intergenerazionale, finalizzati a migliorare la qualità della vita, stimolare il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, garantire il diritto alla felicità ed al ben-essere di ogni persona. Nel rispetto della Convenzione di Istanbul, la cooperativa intende altresì sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ad ogni manifestazione e forma di violenza contro le donne e i minori per contrastarla; sviluppare nelle donne il riconoscimento e la valorizzazione delle loro specificità di genere e delle loro competenze; promuovere riflessioni critiche sull'identità maschile, sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne.

Intende sensibilizzare l'opinione pubblica e rendere consapevole la comunità degli effetti dannosi che la violenza agita e/o assistita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sullo sviluppo psicofisico e sulla crescita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. In questa logica intende operare per stimola-

re e attivare ogni forma di prevenzione.

In relazione a quanto sopra, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- asili nido, asili nido aziendali, nidi famiglia, tempi per la famiglia e strutture similari, giardini aperti, spazio gioco;
 - scuole dell'infanzia e altre strutture scolastiche ed educative di ogni ordine e grado per minori;
 - ludoteche e/o altre iniziative educative e animative per il tempo libero;
 - centri per le famiglie e strutture similari;
 - servizi di vacanza e soggiorno per minori, giovani, famiglie e soggetti con fragilità;
 - centri ricreativi diurni e centri socio-assistenziali-sanitari diurni per minori e per adulti con fragilità;
 - centri di aggregazione giovanile e strutture similari;
 - centri ricreativi estivi ed invernali;
 - attività educativa di strada;
 - attività di animazione del territorio, laboratori e centri di interesse;
 - comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;
 - centri di pronto intervento;
 - consultori familiari e strutture similari;
 - ambulatori sanitari;
 - Sportelli e servizi anti violenza domestica, di genere, sessuale;
 - programmi di iniziative e di intervento finalizzati a tutelare le donne ed i minori, a prevenire e contrastare la violenza ai loro danni;
 - la promozione e la gestione di servizi e percorsi di recupero/riabilitazione per uomini autori o potenziali autori di violenza
 - l'attivazione e la collaborazione di rete e la sinergia con altre strutture e servizi contro la violenza del sistema pubblico e privato
-
- sportelli di ascolto e orientamento;
 - attività di segretariato sociale;
 - assistenza domiciliare a minori, disabili, anziani e persone con fragilità;
 - attività di integrazione scolastica, ad personam e tempi prolungati e anticipati nelle scuole;
 - servizi residenziali per minori, adulti, anziani e persone con fragilità e disabilità;
 - centri e servizi di ascolto e counselling, anche come relazione di aiuto, di orientamento scolastico e attività di sostegno, rivolti anche ai familiari e caregiver di riferimento;
 - centri diurni e centri diurni integrati per anziani e persone con fragilità;
 - sportelli e servizi interculturali per l'integrazione e il benessere delle persone;



Quero

- servizi informagiovani e similari;
- impianti e servizi sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;
- ogni genere di attività culturale, di animazione, ricreativa, educativa, socio-sanitaria, sanitaria, socio-assistenziale, assistenziale e formativa, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o consultoriali e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; in particolare potrà gestire attività, ivi compreso il trasporto, rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio e/o fragilità, tra cui minori, famiglie, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati eccetera; per minori, giovani, famiglie, per persone adulte e anziane, italiane e straniere e per la comunità in cui sono inserite, attenzionando la prevenzione dal disagio;
- la promozione di attività ed iniziative di sensibilizzazione e di sostegno alla genitorialità e di supporto alle fragilità; di contrasto alla violenza domestica, di genere e sessuale agita e assistita; di percorsi di riabilitazione e recupero di autori/autrici di violenza, con particolare attenzione agli uomini autori di violenza; di tutela della salute psicofisica e della crescita sana dei minori.

La Cooperativa potrà inoltre in via secondaria e strumentale:

- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo, ai soci o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;
- curare iniziative e attività di sensibilizzazione, studio, ricerca e sviluppo, di formazione, addestramento e qualificazione permanente; curare il sistema di qualità;
- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori e caregivers, persone adulte e anziane, per minori, giovani, alunni e insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere socio-relazionale, a supporto della funzione educativa e genitoriale; al miglioramento della qualità della vita delle persone adulte e con fragilità;
- gestire attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gestire attività di formazione continua in sanità/ECM anche a titolo non esclusivo, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 02 febbraio 2017 "la formazione continua nel settore salute che regola l'accreditamento provider al sistema ECM-CPD;

- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione relativa ai servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, sanitari e similari;
 - promuovere attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa profit e non profit nell'ambito dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali. I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano alle attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possano portare giovamento;
 - collaborare con Enti od Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità e della pace, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio nazionale la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate;
 - collaborare e promuovere rapporti con altri soggetti e realtà, in particolare del mondo della cooperazione sociale, al fine di poter sviluppare sinergie e condivisione delle attività comuni. Nell'ambito di tali collaborazioni la cooperativa, anche al fine di raggiungere economicità d'azione, potrà offrire servizi di supporto e consulenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria, anche ricorrendo a formule e strutture giuridiche di integrazione (quali, a titolo meramente esemplificativo, A.T.I., A.T.S., Reti d'impresa ecc.)
- Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo, la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività sopra elencate, ed altre, anche rivolgendosi a ulteriori e più ampie categorie di destinatari, ove funzionali all'inserimento di lavoratori svantaggiati, per il perseguimento delle finalità di cui alla lett. b) dell'art.1, c.1 della l. 381/91.
- Qualora sinergiche alle attività di cui sopra, possono essere svolte ulteriori attività commerciali e produttive riconducibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, alle seguenti tipologie:
- ristorazione e servizi alberghieri e connessi;
 - trasporto di cose e persone e servizi ausiliari;
 - manutenzioni civili e industriali e servizi connessi;
 - informatica e sviluppo software e ICT;
 - attività in ambito agricolo, zootecnico e artigianale;
 - servizio di pulizie ambienti per imprese, privati, Enti pubblici e diversi.

Tali attività potranno essere effettuate in forma diretta e/o in appalto o convenzione/contratto con Enti pubblici o privati in genere. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti



e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) soci fruitori, persone fisiche che si avvalgano dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche perseguenti analoghe finalità e nell'ambito di rapporti di collaborazione strategica e sinergica, fatto salvo il divieto di concorrenza.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 12 (dodici) mesi.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo, non votano nelle assemblee di cui all'articolo 2365 del codice civile e non possono rappresentare per delega altri soci della cooperativa; sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori ordinari dall'art. 20 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Olivero



Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV **SOCI SOVVENTORI**

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25, comma primo punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 309,00 (trecentonove virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere almeno n.2 (due) azioni.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod. civ..

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicare altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 309,00 (trecentonove virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione

Adm...

RA



Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
 - c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
 - d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola Arbitrale contenuta negli artt. 44 e ss. del presente Statuto.
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto

Longo



nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 17 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 18 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aper-

ta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 19 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 ss..

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 20 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione dei servizi offerti dalla società.
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assem-

Adriano



blea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

f) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque Assemblee consecutive;

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 44 ss., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 44 ss. del presente Statuto.

Art. 22 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.

2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..

Art. 23 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 22.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ..

Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da



Quercy

azioni di valore pari a Euro 103,00 (centotre virgola zero zero)

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quel-

la stabilita dalla legge;

b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Art. 28 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata dall'assemblea mediante specifica delibera, considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da sé soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Per quanto riguarda i soci fruitori l'eventuale ristorno potrà essere deliberato dall'Assemblea secondo criteri percentuali sull'ammontare economico dei servizi sanitari acquistati dal socio stesso così come meglio definiti in eventuale apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521 del c.c..

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) l'organo di revisione legale dei conti, se nominato.

Art. 30 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, posta elettronica (anche non certificata) o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 4) procedere alla nomina del/della Presidente onorario/a, ove proposto;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al/alla Presidente onorario/a, ove proposto;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n.142 del 2001;
- 9) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- 10) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.

27.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ..

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative deliberazioni devono essere adottate dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 33 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.



Autore

Art. 34 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 2 altri soci aventi diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci sovventori e finanziatori, quando presenti, possono essere attribuiti non più di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i soggetti non soci rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - o attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi



Adunanza

di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ..

Art. 40 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori, al/alla Presidente Onorario/a e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri, di amministrazione e di rappresentanza, a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comun-

que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazioni. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 43 (Revisione Legale dei conti)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o ad esso non sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 44 (Presidente Onorario/a)

1. Istituzione della carica:

Su proposta del CdA o di almeno 20 (venti) soci, l'Assemblea può conferire la carica di Presidente Onorario/a ad un/a Socio/a particolarmente benemerito/a e rappresentativo/a dei valori e della storia del-



Quirico

la cooperativa, in funzione dei suoi meriti sociali, morali, professionali e/o per l'impegno dimostrato nello sviluppo degli scopi societari di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i..

2. Nomina e durata:

La nomina è conferita dall'Assemblea ordinaria dei Soci, con deliberazione adottata a maggioranza semplice. La carica ha durata di 3 (tre) anni, salvo revoca motivata da parte dell'Assemblea, con possibilità di rinnovo. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti al/alla Presidente Onorario/a in linea con l'art.40 del presente Statuto; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

3. Funzioni:

Il/la Presidente Onorario/a, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del/la Presidente in carica, può rappresentare la società nei confronti di terzi (ad es: contesti pubblici, istituzionali, cerimoniali) ma non detiene poteri di legale rappresentanza, non può compiere atti che impegnino giuridicamente la Cooperativa né ricevere alcuna delega gestionale. Non è componente di diritto del CdA e non partecipa automaticamente alle sue riunioni, salvo esplicito invito da parte dello stesso Consiglio a partecipare con funzione consultiva e senza diritto di voto. Può essere consultato/a per ogni delibera che attiene ai rapporti con le Istituzioni, col mondo cooperativo e con i soci, nonché in relazione alla predisposizione di eventuali documenti programmatici che comportino la definizione delle strategie future della società e la modifica dello scopo della Cooperativa.

4. Distinzioni tra la Presidenza Onoraria e Consiglio di Amministrazione

Il/la Presidente Onorario/a può far parte del Consiglio di Amministrazione solo se eletto/a separatamente, secondo le modalità previste dal presente Statuto per la nomina dei consiglieri. In tal caso, esercita i diritti e doveri previsti per i membri del CdA, in quanto consigliere/a eletto. La contemporanea titolarità della carica di Presidente Onorario e di Consigliere/a non comporta cumulo di poteri o prerogative, che restano distinti per ciascun incarico.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative secondo quanto previsto nel regolamento della stessa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i di-

videndi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Adolf'sa Pricoco

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned to the left of a green circular notary stamp. The stamp features a central emblem with a star and the text "NOTAIO DI BRESCIA" around the top and "MARCO DI FRANCESCO" around the bottom.

Esenzione totale dall'imposta di bollo, in quanto
trattasi di società onlus, ai sensi articolo 82 comma 5 del D.Lgs. 3
luglio 2017 n.ro 117 (Codice del Terzo Settore).
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Brescia lunedì, 16 giugno 2025.